

Comune di Semiana

Provincia di Pavia

Regolamento Comunale di polizia mortuaria

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	28	Deposito provvisorio
2	Responsabilità del Comune	29	Epigrafi
3	Presunzione di legittimazione	30	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
4	Atti a disposizione del pubblico	31	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
	CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	32	Cremazioni
5	Deposito di osservazione ed obitori	33	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
	CAPO III – FERETRI	34	Crematori
6	Deposizione della salma nel feretro	35	Destinazione delle ceneri
7	Verifica e chiusura feretri	36	Dispersione delle ceneri
8	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	37	Affidamento dell'urna per la conservazione
	CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI	38	Caratteristiche dell'urna
9	Disciplina del trasporto dei cadaveri		CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
10	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	39	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
11	Trasporti funebri a carico del comune	40	Esumazioni ordinarie
12	Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	41	Esumazioni straordinarie
13	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	42	Verbale delle operazioni
14	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	43	Incenerimento dei materiali
15	Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	44	Estumulazioni ordinarie
16	Trasferimenti di salma in caso di morte in luoghi pubblici o in abitazione antigeniche o per motivi di ricerca	45	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
17	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione		CAPO VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
	CAPO V - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	46	Lavori privati nei cimiteri
18	Disposizioni generali - vigilanza	47	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
19	Ricevimento dei cadaveri	48	Occupazione temporanea del suolo
20	Sepoltura nei giorni festivi	49	Materiali di scavo
21	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	50	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
22	Divieti di ingresso nei cimiteri	51	Opere private - Vigilanza - Collaudo
23	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	52	Concessioni private nei cimiteri
24	Riti religiosi all'interno dei cimiteri		CAPO IX - NORME FINALI
	CAPO VI - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI	53	Tutela dei dati personali
25	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	54	Tariffa diritti cimiteriali
26	Inumazioni. Funerali di indigente.	55	Leggi ed atti regolamentari
27	Tumulazioni	56	Abrogazione di precedenti disposizioni
		57	Pubblicità del regolamento
		58	Rinvio dinamico
		59	Vigilanza - Sanzioni
		60	Entrata in vigore

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alle norme regionali;

i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

2. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 67bis LR 33 del 30.12.2009 e s.m.i. e le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. che risulta abrogato dal Regolamento Regionale n. 4/2022, fatti salvi gli effetti prodotti, ma viene mantenuto, per l'esclusiva finalità, di punto di riferimento per le definizioni, che non trovano un riscontro altrettanto completo in altri atti.

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

1. Il Comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

2. Per i servizi non gestiti direttamente dal Comune, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti gestori.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 3.

Art. 3 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perchè possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno **e quelle già scadute**;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II**OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI****Art.5 - Deposito di osservazione ed obitori**

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamento di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di 20 minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altre strutture sanitarie ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

3. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi **dell'art.11 comma 1 del regolamento regionale n.4/2022**.

4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

5. Nei depositi di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

6. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte dal dirigente del servizio igiene pubblica **dell'A.T.S.** in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR n.185/1964

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III**FERETRI****Art.6 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere chiuso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica **dell'A.T.S.** detterà le necessarie prescrizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.7 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto **ai sensi dell'art. 30 DPR 285/90**, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'**A.T.S.**, sono attestati dall'incaricato del trasporto, che provvederà a norma **dell'art.8** del regolamento regionale **n.4/2022**.

Art.8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti **dalla legge**. Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n.285 (regolamento di polizia mortuaria)

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.57 del D.P.R. 10.09.1990, n.285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o da estumulazioni, potranno essere inumati se rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art.30 punto 5 del D.P.R. 10.09.1990, n.285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere rinchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere rinchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km, dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del dirigente del Servizio Igiene Pubblica **dell'A.T.S.**, o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

9. **Sul piano superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi, in modo indelebile, il Cognome e il nome della persona contenuta e la data di nascita e morte ai sensi dell'art.77 del D.P.R. n.285/90.**

CAPO IV**TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 9 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. **Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali sui trasporti funebri.**

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, al locale di servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento, secondo le vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

5. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 10 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ove lo ritenesse opportuno, ne dà notizia alla polizia locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 11 – Trasporti funebri a carico del Comune.

1. E' a carico del Comune ai sensi **degli artt. 16 e 19** del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;

b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;

c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;

f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

Art. 12 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5. Su richiesta scritta di un familiare **o altra persona incaricata**, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui

all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

6. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario **dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)**.

Art. 13 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito di domanda degli interessati.

Art. 14 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art. 15 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica **dell'A.T.S** prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica **dell'A.T.S.** dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 16 – Trasferimenti di salma in caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigigieniche o per motivi di ricerca

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'**A.T.S.** abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, deve avvenire con apposito mezzo avente le caratteristiche previste dagli art. 20 del DPR 285/1990 e **art. 9 del Regolamento Regionale n.4/2022**.

2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

3. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 17 – Trapianto terapeutico. Imbalsamazione.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione **dell'A.T.S.**

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del coordinatore sanitario **dell'A.T.S.**

CAPO V**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 18 – Disposizioni generali - vigilanza.**

1. E' vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, **salvo i casi previsti dall'art. 28 del regolamento Regionale n.2/2022, dall'art.340 del T.U.LL.SS e dagli artt. Da 101 a 105 del DPR 285/1990;**

2. L'Ordine è la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale;

3. Alla gestione e manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.112 e segg. Del D.lgs 18.08.2000, n.267, tenendo conto di quanto **previsto dall'art.19 del Regolamento Regionale, n.4/2022 e dall'art.75, comma 4 della Legge Regionale n.33/2009;**

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto ed individuato dal Comune.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art.52, 53, e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e dell'art.20 del Regolamento Regionale n.4/2022.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi **dell'A.T.S.** competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 19 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione si sensi all'art.50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 10.09.1990, n.285;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
- f) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera f), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 20 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, il Responsabile del Servizio, in accordo con il Sindaco, le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 21 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'amministrazione comunale con provvedimento sindacale.

2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, con congruo anticipo; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 22 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;

d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

e) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, con procedura di cui alla legge 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro con pagamento in misura ridotta a 100,00 euro.

Art. 23 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) chiedere l'elemosina od offerte;

n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

o) piantare alberi o altro, la cui crescita possa causare danno al decoro del cimitero e sottrarre spazio alle sepolture.

p) posizionare davanti alle sepolture vasi contenenti fiori o piante che possano essere d'intralcio al passaggio e/o possano alterare l'aspetto ordinato ed il decoro del cimitero.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, con procedura di cui alla legge 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro con pagamento in misura ridotta a 100,00 euro.

Art. 24 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose di cui all'art. 7 della Costituzione, non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

4. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, con procedura di cui alla legge 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro con pagamento in misura ridotta a 100,00 euro.

CAPO VI**INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI****Art. 25 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 26 – Inumazioni. Funerali di indigente.

1. Le inumazioni, di norma, vengono eseguite nelle aree ivi destinate, hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, l'utilizzazione delle fosse deve cominciare da una estremità di ciascuna area e successivamente fila per fila fino all'esaurimento degli spazi a disposizione

2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, potranno essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa

3. Per inumazioni con il solo lenzuolo di fibra naturale si osservano le norme previste con la circolare n.10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

4. Nelle aree destinate alle inumazioni si provvede alle sepolture delle salme indecomposte risultanti da esumazioni effettuate presso loculi o cappelle private

5. Qualora il Comune debba sostenere le spese di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, esse verranno inumate nel campo a terra e verrà sostenuto il costo della sola operazione cimiteriale, come previsto dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e ss.mm.ii. e della sola fornitura di cassa (contattando almeno due operatori di zona) e trasporto dal luogo del decesso al cimitero comunale con eventuali esequie religiose o civili nel cimitero. In questi casi il familiare dell'indigente o chi via abbia interesse che intende avvalersi del funerale per indigenti deve comunicare senza indugio al comune il decesso astenendosi dal contattare e contrattare con agenzie funebri.

6. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio dei Servizi Sociali Comunali ovvero sulla scorta della produzione di adeguata documentazione da parte dei familiari del defunto relativa a tutto il nucleo familiare (Isee).

7. Per stato di disinteresse si intende l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro quindici giorni dal decesso. Durante questo periodo il responsabile dell'ufficio cimiteriale adotta ogni provvedimento provvisorio opportuno in ordine alla collocazione della salma.

Non sussiste disinteresse ove un familiare accetti l'eredità del defunto anche tacitamente o interpellando agenzie funebri per le esequie, dovendovi provvedere il comune.

8. Nei casi di bisogno, indigenza o disinteresse è consentita alla rete amicale di provvedere in tutto o in parte alle spese del funerale.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, la procedura sarà attivata d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse e nessuna azione ulteriore dovrà essere intrapresa in ordine alla fornitura del servizio funebre da parte di soggetti diversi dal comune.

Art. 27 – Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni cimiteriali

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m. 2,25, altezza: m. 0,70 e larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed al Reg. Reg. n.4/2022.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza,

m.0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti

5. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

6. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

7. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia, è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

8. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

9. Le ceneri dell'animale d'affezione entrano nel conteggio della capienza massima per la tumulazione. In ogni caso, è consentita la tumulazione di massimo n. 04 teche per ogni loculo.

10. Gli animali di affezione sono quelli riportati dal Regolamento n.998/2003 Ce.

Art. 28 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 1.096 giorni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 1.096 giorni.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

7- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie

Art. 29 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti la conservazione, il Comune provvede con modalità ed i poteri di cui **agli artt.63 e 99 del dpr 285/1990**.

7. Gli uffici Comunali potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondono alle prescrizioni di cui sopra

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, con procedura di cui alla legge 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro con pagamento in misura ridotta a 100,00 euro.

Art. 30 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, questo è possibile anche per i loculi, quando è previsto nel contratto o previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, con procedura di cui alla legge 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro con pagamento in misura ridotta a 100,00 euro.

Art. 31 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal comune tramite apposita ditta incaricata del servizio ad ed il relativo costo è stabilito tramite un'apposita tariffa.

2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 32 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
- Legge Regione Lombardia n.4/2022 e ss.mm.ii.

Art. 33 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione, viene rilasciata su richiesta dei familiari o loro incaricati, dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato ai sensi dell'art.3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 34 – Crematori.

1. Questo Comune non dispone di forno crematorio, pertanto, a richiesta dei parenti dei defunti, viene rilasciata autorizzazione alla cremazione presso forni crematori situati in altri Comuni.

Art. 35 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) disperse;

c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 36 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario comune appositamente predisposto all'interno del cimitero;

b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro;

d) nel giardino delle rimembranze istituito all'interno del cimitero ai sensi dell'art.26 del Regolamento Regionale n.4/2022.

L'ubicazione viene stabilita dalla Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale ed è eseguita ai sensi dell'art.3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n.130.

Art. 37 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:

a) le generalità e la residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

b) il luogo di conservazione;

c) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia

d) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;

e) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale;

f) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;

g) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro **30** giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;

h) la possibilità della restituzione delle ceneri per la conservazione all'interno del cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarle.

2. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 38 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve essere di materiale resistente e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

CAPO VII**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 40 – Esumazione ordinarie.

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Comune sono collocati, in apposita bacheca all'ingresso del cimitero, sul sito internet e all'albo pretorio del Comune, l'elenco delle salme interessate al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari di far conoscere la destinazione finale dei resti.

3. Nel caso di completa scheletrizzazione si provvede alla raccolta delle ossa in apposita cassetta su cui verranno indicate le generalità del defunto per la successiva tumulazione in ossario, loculo o cappella su indicazione dei famigliari, in caso di mancata indicazione della destinazione finale dei resti questi verranno depositati nell'ossario comune.

4. In caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali [scheletrizzazione] è prevista la possibilità di provvedere ad una successiva reinumazione, in apposito campo comune, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, agli interessati è data facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Art. 41 – Esumazioni straordinarie.

1. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

2. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare [dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale] se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 42 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 43 – Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito a cura della ditta appaltatrice, è fatto divieto di provvedere all'incenerimento di qualsiasi tipo di materiale all'interno del cimitero.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 44 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione "ordinarie" o estumulazioni prima della scadenza della concessione "straordinarie" nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni.

3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi: a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni o su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune, cura la stesura **dell'elenco** delle concessioni in scadenza. Tale elenco sarà esposto **nella bacheca all'ingresso del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti**.

4.bis Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, a cura del Comune sono collocati, in apposita bacheca all'ingresso del cimitero, sul sito internet e all'albo pretorio del Comune, l'elenco delle salme interessate al turno di estumulazione ordinaria, con invito, ai familiari di far conoscere la destinazione finale dei resti.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dagli art. 40 e 41, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione] e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [731] giorni dalla precedente.

9. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 45 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune o, salvo che prima delle relative operazioni, i famigliari o chi per essi, non ne richiedano il collocamento in sepoltura privata o in tumulazione già in concessione, in tal caso la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune.

CAPO VIII**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO E ATTI DI CONCESSIONE****Art. 46 – Lavori privati nei cimiteri.**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie all'interno del cimitero, i privati debbono munirsi di apposita autorizzazione, presentando istanza conforme alla normativa, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà inoltrare comunicazione al responsabile del servizio competente ed attenersi alle eventuali prescrizioni.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune e possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori, nonché aventi prescrizioni relative al decoro e contesto.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro, ed il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune nonché le norme superiori.

Art. 47 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 46 è prodotta al Comune una comunicazione contenente il nominativo dell'impresa esecutrice, con allegate eventuali certificazioni richieste dal responsabile del servizio competente.

Art. 48 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere recintata in modo da evitare danni a cose, persone o personale in servizio.

Art. 49 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Nel caso in cui, durante i lavori di scavo, venissero rinvenuti materiali riconoscibili come rifiuti cimiteriali, essi vanno smaltiti secondo normativa vigente in merito.

Art. 50 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro fissato dal responsabile del servizio tecnico, i cantieri devono sospendere sempre l'attività in caso di cerimonia all'interno del cimitero, per tutta la durata della cerimonia stessa.

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

4. Nel periodo dal 26 ottobre alla domenica successiva al 1° novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 51 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Articolo 52 Atti di concessione

1. La concessione di sepoltura o di tumulazione può essere accordata a persone fisiche, comunità ed enti in base alle disponibilità dei cimiteri comunali. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario e, in caso di comunità od enti, previa presentazione di atto contenente idonea indicazione degli aventi diritto. Nel caso di persone fisiche, la concessione dovrà essere stipulata, in ordine di priorità, dal coniuge e/o altri parenti in linea retta, da parenti in linea collaterale, dagli affini e da altre persone interessate, rispettandone il grado.

2. Non possono essere rilasciate concessioni per l'inumazione a terra per il futuro a persone che al momento del rilascio della concessione siano ancora in vita. La disposizione del periodo precedente non si applica alle cappelle e alle tombe di famiglia. Le concessioni per i loculi e i cinerari cimiteriali possono essere concesse in caso di decesso o a chi ne fa richiesta in vita, purché abbia compiuto il 70° anno di età e sia residente nel territorio comunale da almeno 5 anni o sia nato a Semiana.

3. Nel caso di concessioni già rilasciate per il seppellimento futuro di persone viventi, il diritto di sepoltura è riservato alla persona per la quale venne stipulata la concessione e non può essere in alcun modo ceduto a terzi.

4. Le concessioni già rilasciate per il seppellimento futuro di persone viventi hanno decorrenza dalla data della stipulazione.

5. In caso di morte del titolare durante la vigenza della concessione cimiteriale, gli eredi possono chiederne la voltura intestandola ad uno di essi. In difetto, tutti gli eredi subentreranno solidalmente nel rapporto concessorio.

6. Le concessioni funerarie sono rilasciate:

a) per 50 anni per le tombe e cappelle di famiglia, per i loculi e colombari, gli ossari, le nicchie destinate alla raccolta di resti mortali e per le cellette cinerarie;

c) per 25 anni per inumazioni a terra della salma;

La concessione è a titolo oneroso e decorre dalla data di stipula della convenzione. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo all'effettivo utilizzo dello spazio cimiteriale, gli effetti della stessa decorrono dalla data di effettivo utilizzo. Le tariffe vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e hanno efficacia fino a nuova determinazione.

Ove ricorrano situazioni di particolare disagio socio-economico, individuato sulla base di relazioni dell'assistente sociale o di indicatori reddituali approvati periodicamente dalla Giunta Comunale, potrà essere accordata la dilazione del pagamento della tariffa della concessione e del relativo rinnovo. In relazione all'importo da versare, la rateazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di cinque rate e non potrà avere durata superiore a un anno. In tale eventualità, all'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà, in ogni caso, versare un importo pari al 30% del corrispettivo della concessione.

7. I concessionari, i loro eredi ed aventi causa sono obbligati a provvedere a loro spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe, comprese quelle di famiglia, delle nicchie e dei loculi.

8. Prima della scadenza prevista, la concessione può essere prorogata a richiesta dei concessionari, dai loro successori o dai loro prossimi congiunti.

9. L'unico soggetto legittimato a richiedere il rinnovo della concessione cimiteriale è il titolare della stessa. Qualora egli sia deceduto o impossibilitato, il rinnovo può essere richiesto dai suoi eredi, aventi causa o prossimi congiunti.

10. La concessione può essere prorogata solo se vi è disponibilità di spazi e previo il pagamento della tariffa vigente in quel momento.

11. relativamente alle concessioni di cappelle di famiglia, i concessionari o i loro successori o aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni anche di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenga di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

12. In difetto, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio - previa diffida - alla messa in sicurezza delle opere a spese del concessionario. Qualora il Comune, dopo aver previsto agli interventi di cui al comma precedente, non riesca a rivalersi sul concessionario o sui suoi eredi, dichiarerà decaduta la concessione, acquisendo la cappella al proprio patrimonio. In tale ultima ipotesi, se vi sono fondate ragioni di pubblico interesse, si potrà provvedere alla demolizione della cappella ed all'utilizzo dell'area.

13. La decadenza della concessione della tomba privata è dichiarata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

a) accertato stato di abbandono del manufatto funerario;

b) omessa persistente e grave carenza di manutenzione;

c) mancata costruzione del manufatto entro i termini previsti dalla concessione.

14. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la procedura per addivenire alla dichiarazione di decadenza della concessione deve svolgersi in forme e modi atti a garantire la più ampia partecipazione dei diretti interessati. A tal fine, viene notificata la comunicazione di avvio del procedimento, ricorrendone i presupposti, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. In tutti i casi in cui non vi sia prova che la comunicazione di avvio del procedimento, ancorché formalmente notificata, sia stata ricevuta dal titolare della concessione

ovvero dai suoi eredi o aventi causa, l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla concessione viene pubblicizzato mediante avvisi affissi nei cimiteri, all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici. Esperita la predetta procedura, il Comune potrà disporre della sepoltura privata a favore di terzi dopo aver provveduto alla sistemazione delle spoglie mortali.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 53 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 54 – Tariffa diritti cimiteriali

1. Per quanto riguarda il rilascio di pratiche inerenti i servizi cimiteriali (autorizzazione al trasporto, alla cremazione alla esumazione, all'ingresso delle salme, ceneri e resti mortali, ecc) è stabilita una tariffa cimiteriale tramite delibera di giunta comunale.

Art. 55 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- il regolamento regionale n.4/2022.

Art. 56 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 57 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

Art. 58 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 59 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 60 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità.